

Regolamento Comunale per l'Esercizio delle Funzioni del Garante della Comunicazione

ART. 1 – FINALITA'

1. Il presente Regolamento comunale disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione, nel rispetto degli articoli 19 e 20 della Legge Regionale Toscana n. 1 del 03.01.2005 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Garante della comunicazione viene istituito dal Comune per garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti disciplinati dal Capo II del Titolo I della L.R.T. n. 1/2005.

ART. 2 – FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

1. Il Garante della comunicazione assicura la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di competenza comunale, disciplinati dagli artt. 15, 16 e 17 della L.R.T. n. 01/2005 e s.m.i. per la formazione dello strumento della pianificazione territoriale e sue varianti, e per la formazione degli atti di governo del territorio e delle loro varianti.
2. Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche perché le indicazioni per il governo del territorio siano integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale, il Garante della comunicazione assicura la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione, e promuove, nelle forme più idonee, tenuto conto di quanto disposto ai successivi artt. 5 e 6, l'informazione ai cittadini singoli o associati, riguardo al procedimento medesimo.

ART. 3 – ISTITUZIONE E NOMINA

1. Il Garante della comunicazione è istituito presso il Comune di Sorano.
2. Il Garante della Comunicazione è individuato dalla Giunta comunale tra soggetti dotati di adeguata competenza in relazione alle funzioni da svolgere con particolare riferimento alla comunicazione. Il ruolo di Garante della Comunicazione potrà essere svolto da un dipendente dell'Ente a tempo indeterminato, comunque non responsabile dei procedimenti per i quali è chiamato a garantire la partecipazione o eventualmente da soggetto esterno dotato dei necessari e documentati requisiti. Il Garante della Comunicazione resta in carica fino all'adozione dell'atto di individuazione di un nuovo Garante.

ART. 4 – FORME E MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Il Garante della comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:

- a) redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento da:
 - ◆ inserire nel sito internet del Comune;
 - ◆ affiggere all'albo one line e nelle bacheche delle sedi comunali aperte al pubblico;

- b) promuovere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, incontri tra soggetti interessati e/o forme particolari di comunicazione per procedimenti in corso ritenuti particolarmente rilevanti;
- c) garantire l'esercizio del diritto d'accesso agli atti e di partecipazione ai procedimenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed in conformità dei principi di tutela della riservatezza dei dati personali di cui alla Legge n. 675/1996;

A tale scopo, in riferimento ad atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati o assunti dall'Amministrazione comunale, il Garante, negli orari di apertura al pubblico, dovrà:

- ◆ assicurare la possibilità di visionare i documenti, organizzare la fornitura di copie della documentazione riproducibile e fornire adeguato supporto informativo verso Enti, i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento.

ART. 5 – DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE

1. I destinatari della comunicazione sono gli Enti, le associazioni ed i cittadini per i quali deve essere favorita la partecipazione al procedimento.

2. Allo scopo di favorire la partecipazione, sarà facoltà del Garante individuare possibili elenchi di associazioni riconosciute ed operanti sul territorio comunale cui trasmettere le note informative di cui al precedente in concomitanza delle più importanti fasi del procedimento, quali l'attivazione, l'adozione e l'approvazione.

ART. 6 – RAPPORTI SULL'ATTIVITA'

1. Il Garante della comunicazione, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimenti per l'adozione ed approvazione degli strumenti ed atti di governo del territorio di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta che trasmette al Responsabile del procedimento per gli adempimenti previsti dalla legge.

2. Il Responsabile del procedimento è tenuto ad acquisire – quale atto necessario ai fini di una positiva conclusione dell'iter procedimentale – il rapporto del Garante circa l'attività svolta. Il rapporto viene redatto a seguito di elencazione e attestazione del Responsabile del procedimento circa lo svolgimento di tutte le fasi endoprocedimentali che hanno interessato il procedimento amministrativo attivato.

ART. 7 – RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della comunicazione, il Comune provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.

ART. 8 – NORME FINALI

1. Per quanto non disciplinato si rinvia alle disposizioni di cui alla L.R.T. n. 1/2005 e alle altre disposizioni normative vigenti in materia.